

XVI legislatura

**I disegni di legge**

**AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510 e 1029 in  
materia di disciplina dell'attività venatoria**

**Testi a fronte**

ottobre 2008  
n. 56



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
dell'ambiente e del territorio

testo a fronte



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

## Uffici ricerche e incarichi

### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

## Documentazione

### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**I disegni di legge**

**AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510 e 1029 in  
materia di disciplina dell'attività venatoria**

ottobre 2008

n. 56

a cura di: R. Ravazzi  
hanno collaborato: E. Catalucci. S. Bonanni

Classificazione Teseo: Caccia sportiva. Tutela della fauna.



## INDICE

PREMESSA .....	7
TESTI A FRONTE.....	9
<b>Testo a fronte della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con gli AA.SS. nn. 276, 397 e 1029.....</b>	<b>11</b>
<b>Testo a fronte della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con gli AA.SS. nn. 398, 480 e 510.....</b>	<b>201</b>



## Premessa

Il presente *dossier* contiene due tabelle di confronto tra la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") ed i disegni di legge in materia di caccia attualmente assegnati alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente.

I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 397 e 1029 recano l'abrogazione della legge n. 157 e la sua sostituzione con nuove norme. Nella prima tabella pertanto si presenta un confronto tra l'intero testo della legge con i testi proposti dai suddetti disegni di legge. Vengono inoltre segnalate, con apposite note, le norme oggetto di modifiche da parte degli altri disegni all'esame della Commissione. Nelle medesime note sono anche evidenziati i riferimenti all'A.S. n. 330, recante norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita, che non viene inserito nei testi a fronte, in quanto non reca l'abrogazione o la modifica testuale della legge vigente. I disegni di legge AA.SS. nn. 398, 480, 510 recano, infatti, modificazioni alla legge n. 157.

Nella seconda tabella si presenta un confronto tra le sole norme modificate della legge con le modifiche proposte dai suddetti disegni di legge recanti novelle. Nella stessa tabella si dà conto anche delle modificazioni recate al codice civile dall'A.S. 510.





## **TESTI A FRONTE**



**Testo a fronte della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con gli AA.SS. nn. 276, 397 e 1029**

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
Art. 1 ( <i>Fauna selvatica</i> )	Art. 1 ( <i>Fauna selvatica</i> )	Art. 1 ( <i>Fauna selvatica</i> )	Art. 1 ( <i>Fauna selvatica</i> )
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.	1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e dell'Unione europea ed è tutelata e gestita ai sensi della presente legge, delle leggi regionali, delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, nel rispetto delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento nazionale italiano.	1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.	1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. È prelevabile solamente con i mezzi previsti dall'attività venatoria.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.	2. L'esercizio dell'attività venatoria è un diritto di tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea; esso è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle	2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito a condizione che non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.	2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	produzioni agricole.		
<p>3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.</p>	<p>3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>3. Le regioni a statuto ordinario provvedono a emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio</p>	<p>4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio</p>	<p>4. La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni, con i relativi</p>	<p>4. La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e successive modificazioni, con i relativi</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.</p>	<p>1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.</p>	<p>allegati, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è integralmente recepita e attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.</p>	<p>allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, è integralmente recepita ed attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.</p>
<p>5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la</p>	<p>5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate</p>	<p>5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della citata direttiva 79/409/CEE, provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la</p>	<p>5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della citata direttiva 79/409/CEE, provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto superiore per la</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.</p>	<p>dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'ambiente e della</p>	<p>fauna selvatica, di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie incluse nell'elenco di cui all'allegato I della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, di intesa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'ISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	tutela del territorio e del mare.		
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.	6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.	6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.	6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente	7. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di	7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio	7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.	conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.	nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni dell'Unione europea volti alla conservazione della fauna selvatica, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 11 del 2005.	nazionale di cui all'articolo 8 e l'ISPRA, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni dell'Unione europea volti alla conservazione della fauna selvatica anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 11 del 2005.
	8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà loro attribuita dall'articolo 117 della Costituzione, esercitano le funzioni legislative e regolamentari emanando propri provvedimenti per la gestione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria nell'osservanza dei principi in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di pubblica sicurezza di cui alla presente legge ed in riferimento		



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	all'insieme della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.		
Art. 2 ( <i>Oggetto della tutela</i> )	Art. 2 ( <i>Oggetto della tutela</i> )	Art. 2 ( <i>Oggetto della tutela</i> )	Art. 2 ( <i>Oggetto della tutela</i> )
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:	1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela di cui alla presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:	1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:	1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca	a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca	a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca	a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
(Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);	monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);	monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);	monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola	b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola	b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e Falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola	b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>(Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);</p>	<p>(Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);</p>	<p>(Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);</p>	<p>(Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);</p>
<p>c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.</p>	<p>c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.</p>	<p>c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.</p>	<p>c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.	2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.	2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.	2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle forme inselvatichite del piccione domestico.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.	3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza area, è affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 3 <i>(Divieto di uccellazione)</i>	Art. 3 <i>(Divieto di uccellazione)</i>	Art. 3 <i>(Divieto di cattura di uccelli e mammiferi selvatici)</i>	Art. 3 <i>(Divieto di uccellazione)</i>
1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
Art. 4 ( <i>Cattura temporanea e inanellamento</i> )	Art. 4 ( <i>Cattura temporanea e inanellamento</i> )	Art. 4 ( <i>Cattura temporanea e inanellamento</i> )	Art. 4 ( <i>Cattura temporanea e inanellamento</i> )
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e di uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	1. Le regioni, su parere dell'ISPRA, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per	2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per	2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per	2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.</p>	<p>l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.</p>	<p>l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, e al superamento del relativo esame finale.</p>	<p>L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'ISPRA; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, e al superamento del relativo esame finale.</p>
<p>3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale</p>	<p>3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale</p>	<p>3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere del medesimo Istituto,</p>	<p>3. L'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo è svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'ISPRA ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, degli Istituti</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.</p>	<p>per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.</p>	<p>il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.</p>	<p>regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività. Tutte le regioni in cui è consentita la caccia con richiami vivi, devono istituire non meno di due impianti per la cattura entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.</p>	<p>4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella, colombaccio, peppola e fringuello. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.</p>	<p>4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati.</p>	<p>4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella, colombaccio, nonché per eventuali altre specie inserite tra le cacciabili. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.</p>	<p>5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.</p>	<p>5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede a informarne il medesimo Istituto.</p>	<p>5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA o, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, agli Istituti regionali per la fauna selvatica, o ad una associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale che provvederà ad informare l'ISPRA.</p>
<p>6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.</p>	<p>6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.</p>	<p>6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.</p>	<p>6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.</p>
<p>Art. 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)</p>	<p>Art. 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)</p>	<p>Art. 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)</p>	<p>Art. 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)</p>
	<p>1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie</p>		<p>1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie</p>



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.		cacciabili e alle specie domestiche di allevamento, provenienti dagli impianti di cattura o dagli allevamenti autorizzati dalle province.
			<p>2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici al possesso di richiami nati e allevati in cattività, ma per l'attività venatoria giornaliera può esserne impiegato un numero massimo di quaranta. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
			specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.
<p>1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.</p>	<p>5. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.</p>	<p>1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.</p>	
<p>2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività</p>	<p>2. Ogni cacciatore non può impiegare contemporaneamente più di dodici richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile.</p>	<p>2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e alla gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione e l'uso giornaliero di richiami fino a un massimo complessivo di quaranta unità. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria da</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.		appostamento temporaneo con richiami vivi non possono cacciare giornalmente con un numero superiore a dieci unità, fermo restando il limite massimo complessivo di detenzione di quaranta unità di richiami da cattura.	
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.	3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, con esclusione degli appostamenti fissi all'interno delle aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).	3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.	3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle province.
	4. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte di altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	comma.		
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.		4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove se ne realizzi la disponibilità, l'autorizzazione può essere richiesta, entro i termini stabiliti dalle norme regionali di cui al comma 3, da chiunque ne abbia diritto, e in via prioritaria dagli ultrasessantenni, dai portatori di handicap e dagli invalidi, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.	4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 2006-2007. Ove se ne realizzi la disponibilità, l'autorizzazione può essere richiesta da chi ha compiuto sessanta anni di età, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.	6. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 13.	5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci.	5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati, nonché ai colombacci se, per questi ultimi, non vi è preparazione di sito.
	7. La limitazione di cui al comma 2 non si applica nel		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	caso di utilizzo dei richiami provenienti da allevamento.		
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.	8. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone, autorizzate dal titolare medesimo, in possesso dei requisiti.	6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.	6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che sono titolari di appostamento fisso o alle persone munite di momentanea autorizzazione del titolare medesimo, nel rispetto del dettato dell'articolo 12, comma 5.
	9. Non sono considerati richiami vivi le anatre domestiche, provenienti da allevamento, usate nel rispetto delle regole fissate per non arrecare sofferenze corporali agli animali.		
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali		7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali	7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante certificazione di provenienza, secondo le norme regionali

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
che disciplinano anche la procedura in materia.		che disciplinano anche la relativa procedura.	che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.	10. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire, escluse le anatre domestiche.	8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.	8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.	11. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.	9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria, se non provenienti da centri di raccolta debitamente autorizzati dalle regioni o dalle province e sotto il costante controllo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il costo per ciascun esemplare non può superare i 15 euro, aggiornabili annualmente con riferimento alle sole spese di gestione degli impianti di cattura.	9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria, se non provenienti da centri di cattura o allevamenti debitamente autorizzati.
	12. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso degli appostamenti temporanei e		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	fissi.		
Art. 6 ( <i>Tassidermia</i> )	Art. 6 ( <i>Tassidermia</i> )	Art. 6 ( <i>Tassidermia</i> )	Art. 6 ( <i>Tassidermia</i> )
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.	1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.	1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.	1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.	2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.	2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.	2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca	3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca	3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca della	3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.	dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.	autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.	dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.	4. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con propri provvedimenti l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.	4. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con propri provvedimenti l'attività di tassidermia e imbalsamazione di cui al comma 1.	4. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con propri provvedimenti l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.
Art. 7 <i>(Istituto nazionale per la fauna selvatica)</i>	Art. 7 <i>(Istituto nazionale per la fauna selvatica)</i>	Art. 7 <i>(Istituto nazionale per la fauna selvatica)</i>	Art. 7 <i>(Funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Istituti regionali per la fauna selvatica)</i>
1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ,	1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), di cui all'articolo 7	1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n.	



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.	della legge 11 febbraio 1992, n. 157, opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.	157, opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.	
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.	2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.	2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive e decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.	
3. L'Istituto nazionale per	3. L'Istituto nazionale per	3. L'Istituto nazionale per	1. L'ISPRA ha il compito

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i</p>	<p>la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di</p>	<p>la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostruttivo o di miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri e in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e con gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province</p>	<p>di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di esprimere i pareri tecnico-</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.	esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.	autonome di Trento e di Bolzano, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.	scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
			<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, con legge, un Istituto regionale per la fauna selvatica che svolge in sostituzione dell'ISPRA, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 1, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province. L'Istituto regionale è composto da un rappresentante per ogni associazione venatoria e agricola nazionale maggiormente rappresentativa, da un rappresentante della regione medesima, da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito nazionale, da un</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
			rappresentante o delegato dell'ISPRA.
			3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza del presidente della giunta regionale o provinciale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
			4. Alla determinazione delle funzioni da attribuire agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2, provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione	4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione	4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione	5. Presso l'ISPRA sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del</p>	<p>della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai compiti previsti dalla presente legge e li sottopone al</p>	<p>della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai compiti previsti dalla presente legge e li sottopone al Presidente del Consiglio dei</p>	<p>preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal direttore generale dell'ISPRA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.</p>	<p>Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.</p>	<p>ministri, che li approva con proprio decreto.</p>	
<p>5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.</p>	<p>5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.</p>	<p>5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.</p>	<p>6. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'ISPRA provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.</p>
<p>6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso</p>	<p>6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso</p>	<p>6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.	dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.	dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.	
Art. 8 <i>(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)</i>	Art. 8 <i>(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)</i>	Art. 8 <i>(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)</i>	Art. 8. <i>(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)</i>
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominate dall'Unione delle	1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province	1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominate dall'Unione delle	1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.</p>	<p>nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali e da un rappresentante del Club alpino</p>	<p>dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali e da un rappresentante del Club alpino italiano.</p>	<p>nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'ISPRA, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della fauna, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.</p>



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	italiano.		
<p>2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.</p>	<p>2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.</p>	<p>2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato.</p>	<p>2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è rinnovato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato.</p>
<p>3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.</p>	<p>3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.</p>	<p>3. Al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.</p>	<p>3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.</p>
<p>4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.</p>	<p>4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.</p>	<p>4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è rinnovato ogni cinque anni.</p>	<p>4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.</p>
	<p>5. Le regioni e le province</p>		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	autonome di Trento e di Bolzano, prima dell'adozione di ogni atto normativo in materia di attività venatoria, devono richiedere il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.		
Art. 9 ( <i>Funzioni amministrative</i> )	Art. 9 ( <i>Funzioni amministrative</i> )	Art. 9 ( <i>Funzioni amministrative</i> )	Art. 9 ( <i>Funzioni amministrative</i> )
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , che esercitano nel rispetto della presente legge.	1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che esercitano nel rispetto della	1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che esse esercitano nel rispetto della	1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che essa esercitano nel rispetto della

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	presente legge.	presente legge.	presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.	2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.	2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.	2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
<b>Art. 10*</b> <i>(Piani faunistico-venatori)</i>	<b>Art. 10</b> <i>(Piani faunistico-venatori)</i>	<b>Art. 10</b> <i>(Piani faunistico-venatori)</i>	<b>Art. 10.</b> <i>(Piani faunistico-venatori)</i>
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua	1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua	1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua	1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua

\* Proposte di modifica al presente articolo sono altresì recate dall'A.S. 480 (cfr. oltre).

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.	conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.	conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.	conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.	2. Le regioni e le province, con le modalità di cui ai commi 10 e 13, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.	2. Le regioni e le province, con le modalità previste dai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.	2. Le regioni e le province, con le modalità previste dai commi 9 e 12, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.	3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi	3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In tali percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi	3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 15 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	<p>o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, i fondi chiusi, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.</p>	<p>o disposizioni.</p>	<p>o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, gli agglomerati urbani, la effettiva superficie delle principali vie di comunicazioni (nazionali, provinciali e comunali), le zone di protezione speciale (ZPS), le zone speciali di conservazione (ZSC) e le proprietà private che, ai sensi della presente legge, siano inibite all'attività venatoria.</p>
	<p>4. Le regioni devono distribuire proporzionalmente e in termini equilibrati le percentuali di protezione indicate al comma 3</p>		<p>4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	all'interno dei confini delle singole province.		intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica e del territorio destinato all'attività venatoria, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati, partendo dalle ultime zone sottratte all'attività venatoria.
	5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	<p>6. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.</p>		<p>5. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interviene, entro tre mesi, in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.</p>
<p>4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.</p>	<p>7. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 11, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.</p>	<p>4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.</p>	<p>6. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 10, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.	8. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinato nella percentuale globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c).	5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.	7. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.	9. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere.	6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono soggetti alla programmazione venatoria anche i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in generale, a condizione che l'attività venatoria non sia vietata al loro interno per motivi di sicurezza o di protezione.	8. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria anche i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in generale, se non debitamente tabellati o recintati.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale	10. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale	7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale	9. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.</p>	<p>le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.</p>	<p>le province predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali o in altri ambiti faunistici, salvo accertamento della compatibilità genetica da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.</p>	<p>le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.</p>
<p>8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:</p>	<p>11. I piani faunistico-venatori di cui al comma 10 comprendono:</p>	<p>8. I piani faunistico-venatori di cui al presente articolo comprendono:</p>	<p>10. I piani faunistico-venatori di cui al comma 9 comprendono:</p>
<p>a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla</p>	<p>a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla</p>	<p>a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla</p>	<p>a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;	riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;	riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;	riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;	b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;	b) le zone di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e in condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;	b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;	c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;	c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;	c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il	d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il	d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è	d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;	prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;	consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;	prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;	e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; in tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta anche durante manifestazioni cinofile;	e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero a imprenditori agricoli singoli o associati;	e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. In tali zone l'attività cinofila, non essendo considerata attività venatoria, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18;
			f) le modalità con cui, su autorizzazione delle province, previa acquisizione di parere

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
			dell'ISPRA o degli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti, e d'intesa con le presidenze dei parchi nazionali o regionali, possono essere esercitati l'addestramento dei cani da ferma, nonché l'esercizio della cinofilia senza sparo e al di fuori dei periodi di riproduzione dei selvatici;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);	f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);	f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);	g) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali	g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali	g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali	h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);	e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);	e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);	e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.	h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;	h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.	i) l'identificazione delle zone nelle quali non sia consentito collocare appostamenti fissi.
	i) i parchi, le riserve naturali, i fondi chiusi, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti e nella zona faunistica delle Alpi;		
	l) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni.		
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle	12. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle	9. Ogni zona deve essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle	11. Ogni zona deve essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.	regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.	regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che è preposto o incaricato della gestione della singola zona.	regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che è preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	13. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 10 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 14, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce l'omogeneità e la congruenza ai sensi del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	12. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 9 secondo criteri dei quali l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruenza a norma del comma 13, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il	14. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministro	11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al	13. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISPRA trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.</p>	<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza cui deve attenersi la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri per la programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguire anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.</p>	<p>Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e di congruenza cui deve attenersi la pianificazione faunistico-venatoria. I medesimi Ministri, di intesa fra loro, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguire anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.</p>	<p>del territorio del mare il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza cui deve attenersi la pianificazione faunistico-venatoria. I medesimi Ministri, d'intesa tra loro, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguire anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.</p>
<p>12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.</p>	<p>15. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, secondo quanto previsto</p>	<p>12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.</p>	<p>14. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	dall'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c).		
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.	6. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 11, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.	13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, ai sensi di quanto indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.	15. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 10, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.	17. Qualora, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 16, sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.	14. Qualora nei sessanta giorni successivi alla data della notificazione di cui al comma 13 sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.	16. Qualora nei sessanta giorni successivi alla data della notificazione di cui al comma 15 sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte della maggioranza dei proprietari o conduttori interessati, la zona non può essere istituita.



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.	18. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione ai sensi del comma 17.	15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione ai sensi del comma 14.	17. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione ai sensi del comma 16.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.	19. Le regioni, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 10.		18. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 9, purché il territorio complessivamente inibito alla caccia non venga, in tal modo, a superare il 30 per cento del territorio regionale.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono	20. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata ai sensi del comma 17 dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività	16. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi del comma 14, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività	19. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi del comma 16, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.	venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.	venatoria, per un periodo non superiore a un anno. Tale vincolo non è reiterabile.	venatoria, per un periodo non superiore a un anno. Tale vincolo non è reiterabile.
Art. 11 (Zona faunistica delleAlpi)	Art. 11 (Zona faunistica delleAlpi)	Art. 11 (Zona faunistica delleAlpi)	Art. 11. (Zona faunistica delle Alpi)
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.	1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile per la consistente presenza delle tipiche flora e fauna alpine, è considerato zona faunistica a sé stante.	1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile per la consistente presenza delle tipiche flora e fauna alpine, è considerato zona faunistica a sé stante.	1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.	2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la fauna caratteristica e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali e sentito il parere dei comprensori alpini,	2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la fauna caratteristica e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.	2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la fauna caratteristica e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	di cui all'articolo 14.		
3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.	3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone solo con parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.	3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.	3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'ISPRA.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.	4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.	4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale, con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.	4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Art. 12 ( <i>Esercizio dell'attività venatoria</i> )	Art. 12 ( <i>Esercizio dell'attività venatoria</i> )	Art. 12 ( <i>Esercizio dell'attività venatoria</i> )	Art. 12 ( <i>Esercizio dell'attività venatoria</i> )
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione	1. L'attività venatoria si svolge per una concessione	1. L'attività venatoria si svolge tramite una	1. L'attività venatoria si svolge tramite una

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.	che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.	concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.	concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.	2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.	2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.	2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.	3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.	3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.	3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo con l'espressa volontà di praticare la ricerca della fauna selvatica o di essere in attesa della medesima per abatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.	4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.	4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.	4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio	5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio	5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio	5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:	stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:	stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:	stesso può essere praticato:
a) vagante in zona Alpi;	a) vagante in zona Alpi;	a) vagante in zona Alpi;	a) in forma vagante nella zona faunistica delle Alpi;
b) da appostamento fisso;	b) da appostamento fisso;	b) da appostamento fisso;	
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.	c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.	c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.	b) in forma sia vagante, sia da appostamento fisso, nonché nelle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge, nel rimanente territorio nazionale destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.	6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.	6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.	6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).	7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 11, lettera d), e	7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).	7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 10, lettera d).

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	all'articolo 16, comma 1, lettera b).		
<p>8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.</p>	<p>8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con un massimale minimo di euro 1.000.000 per ogni sinistro, di cui euro 750.000 per ogni persona danneggiata ed euro 250.000 per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con un massimale minimo di euro 200.000 per morte o invalidità permanente.</p>	<p>8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi ha compiuto il diciottesimo anno di età ed è munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con un massimale di 500 milioni di euro per ogni sinistro, di cui 375 milioni di euro per ogni persona danneggiata e 125 milioni di euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di 500.000 euro per morte o invalidità permanente.</p>	<p>8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Il cacciatore deve essere munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale non inferiore ad un milione di euro per ogni sinistro, di cui 750.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di 150.000 euro per morte o invalidità permanente.</p>
<p>9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,</p>	<p>9. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,</p>	<p>9. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e</p>	<p>9. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.	sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni due anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 9.	forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 9.	forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 8.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.	10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.	10. In caso di sinistro, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.	10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.	11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.	11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.	11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove	12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio, con esclusione delle attività di abbattimento all'interno delle aziende agri-turistico-	12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato, gratuitamente, dalla regione di	12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria.	venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Il tesserino reca altresì l'indicazione pre-stampata delle giornate comprese nel calendario venatorio regionale, apposta su distinti riquadri confezionati in modo da consentire l'asportazione, da parte del titolare, del riquadro corrispondente alla giornata di caccia effettivamente svolta.	residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Il tesserino deve essere riconsegnato alle associazioni o ai comuni di residenza, entro il mese di aprile di ogni anno. Per l'esercizio della caccia vagante alla selvaggina stanziale, in regioni diverse da quella di residenza, è necessario il versamento della somma di 15 euro, alla regione o provincia autonoma ospitante, nonché il possesso di un attestato di accettazione da parte della regione o della provincia autonoma medesima.	sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate
Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni	13. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le		



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
sopramenzionate.	indicazioni di cui al comma 12.		
Art. 13 <i>(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)</i>	Art. 13 <i>(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)</i>	Art. 13 <i>(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)</i>	Art. 13 <i>(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)</i>
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.	1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.	1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore predisposto a contenere non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, con caricatore predisposto a contenere non più di due cartucce.	1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato esclusivamente di caricatore omologato e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
<i>Cfr. comma 4</i>	2. L'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi è consentita con l'uso del fucile		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	con canna ad anima liscia a due colpi di calibro non superiore al 20.		
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.	3. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.	2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.	2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.	4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.	3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.	3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.	<i>Cfr. comma 2</i>	4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.	4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia omologato in modo da contenere non più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio	5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per	5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio	5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.	l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.	venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.	venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.	6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.	6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.	6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 14* ( <i>Gestione programmata della caccia</i> )	Art. 14 ( <i>Gestione programmata della caccia</i> )	Art. 14 ( <i>Gestione programmata della caccia</i> )	Art. 14 ( <i>Gestione programmata della caccia</i> )
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi	1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agro-silvopastorale	1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi	1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia

\* Proposte di modifica al presente articolo sono altresì recate dagli AA.SS. 398 e 480 (cfr. oltre).

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.	destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 9, in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, dei quali, con l'obiettivo di assicurare l'ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna stanziale e migratoria nonché di garantire pari opportunità ai cacciatori residenti, individuano ubicazione, perimetrazione e dimensioni.	dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, non inferiori alle dimensioni provinciali.	programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 8, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non inferiori alla provincia stessa e non superiori alla regione.
	2. Gli ambiti territoriali di caccia devono essere di dimensioni inferiori alla superficie provinciale.		
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.	3. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.	2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.	2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero	4. Il Comitato tecnico	3. Il Ministero delle	3. Il Ministero delle

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.</p>	<p>faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l'indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l'intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima.</p>	<p>politiche agricole alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra la media annua delle giornate cacciate che si calcola sulla base dei tesserini riconsegnati e la superficie del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna regione.</p>	<p>politiche agricole alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.</p>
<p>4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano</p>		<p>4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e le tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra la media delle giornate cacciate,</p>	<p>4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.		che si calcola sulla base dei tesserini riconsegnati, e la superficie del territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.	compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
	5. Gli ambiti territoriali di caccia che, tenuto conto dell'intera superficie agrosilvopastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore alla media nazionale, sono tenuti ad accogliere tutti i cacciatori richiedenti fino al raggiungimento del parametro fissato.		
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri	6. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri	5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore di selvaggina stanziale, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri	5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda alla amministrazione competente, ha diritto, per esercitare la caccia alla selvaggina stanziale, all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede. Può aver accesso ad

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.	comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.	comprensori anche di una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione di quest'ultima. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, ogni cacciatore che ha optato per la caccia vagante o da appostamento fisso alla fauna migratoria ha diritto di accesso in tutto il territorio nazionale, rispetto al tipo di caccia scelta, per un numero complessivo annuo di trenta giornate di caccia, purché abbia provveduto al versamento della somma di 25 euro alla regione o provincia autonoma ospitante e sia in possesso di un attestato di accettazione della medesima.	altri ambiti o ad altri comprensori, anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione e subordinatamente al pagamento di una tassa annua non superiore al 50 per cento della tassa regionale.
			6. Per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria, il cacciatore ha libero accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della propria regione di residenza venatoria. Ha altresì libero accesso su tutto il restante territorio nazionale,

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
			per un massimo di venticinque giornate complessive di ogni annata venatoria, senza prenotazione o altri incombenti procedurali, con l'obbligo di annotazione sul proprio tesserino all'inizio di ciascuna giornata venatoria.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.		6. Entro il 30 novembre 2008 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2008 le province trasmettono i relativi dati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	7. Entro il 30 aprile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i cacciatori devono comunicare alla provincia di residenza la eventuale modifica della propria opzione ai sensi dell'articolo 12, comma 5.
			8. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. Il piano non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
			regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione, se da istituire, e ai successivi rinnovi.
	7. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le specifiche modalità di accesso, nel restante territorio nazionale, per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, il titolare della licenza di caccia in possesso del relativo tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza e delle regioni contigue che hanno stipulato		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	<p>accordi aventi ad oggetto la gestione comune del prelievo venatorio. Ha inoltre diritto di esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria, su tutto il territorio nazionale, per un numero massimo di quindici giornate complessive nell'arco di ogni annata venatoria secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.</p>		
<p>7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità</p>	<p>8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alle regioni e alle province l'indice nazionale di densità venatoria minima. Le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria superiori a quello comunicato dal Ministero delle politiche agricole e</p>	<p>7. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del 31 dicembre, di cui al comma 6, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Entro i successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.</p>	<p>forestali. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.</p>	<p>prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dallo stesso Ministero. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono a eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.</p>	
<p>8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione,</p>	<p>9. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione,</p>	<p>8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione,</p>	<p>9. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione,</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.	purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con provvedimento regionale criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.	purché siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con provvedimento regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.	purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.	10. Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini e definiscono altresì, sentiti i relativi organi direttivi, il numero dei cacciatori non residenti ammissibili, regolamentandone l'accesso.	9. Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini, nonché, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili solo per la caccia alla selvaggina stanziale e ne regolamentano l'accesso.	10. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei	11. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei	10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei	11. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente all'80 per cento dei

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.</p>	<p>componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.</p>	<p>componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito dai rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.</p>	<p>componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 10 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali.</p>
<p>11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di</p>	<p>12. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di</p>	<p>11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di</p>	<p>12. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:	incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici.	incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:	incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;		a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, in particolare nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005; il ripristino delle zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;	a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;		b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;	b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale		c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale	c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.		degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.	degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.
<p>12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).</p>	<p>13. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Il presente comma non si applica ai terreni ricompresi nelle aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).</p>	<p>12. Per gli appostamenti che importano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che è definita dalle norme regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non si</p>	<p>13. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Le province possono rilasciare autorizzazioni con validità per un massimo di cinque anni subordinate al pagamento di una tassa regionale ed al consenso del proprietario. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		applica l'articolo 10, comma 8, lettera h).	della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 10, lettera i).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.	14. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.	13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.	14. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito. Il riparo predisposto deve essere facilmente rimovibile e deve comunque essere rimosso al termine della giornata di caccia.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni	15. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni	14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni	15. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
medesimi.	medesimi.	medesimi.	medesimi.
<p>15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.</p>	<p>16. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>16. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p>16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è</p>	<p>17. A partire dalla stagione venatoria 2008-2009 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria</p>	<p>16. A decorrere dalla stagione venatoria 2008-2009 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria</p>	<p>17. A partire dalla stagione venatoria 2009-2010 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.	è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.	è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.	è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.	18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.	17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.	18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
Art. 15* <i>(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)</i>	Art. 15 <i>(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)</i>	Art. 15 <i>(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)</i>	Art. 15 <i>(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)</i>
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.	1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura dell'amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.	1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinare a cura dell'amministrazione regionale in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.	1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinare, a cura dell'amministrazione regionale, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui	2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui	2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il gettito derivante dall'istituzione della tassa di concessione regionale prevista	2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui

\* Proposte di modifica al presente articolo sono altresì recate dagli AA.SS. 480 e 510 (cfr. oltre).

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
all'articolo 23.	all'articolo 25.	dall'articolo 24.	all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.	3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.	3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.	3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché	4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza della salvaguardia di colture agricole specializzate nonché	4. La richiesta di cui al comma 3 è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture	4. La richiesta di cui al comma 3 è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.	di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.	agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.	agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.	5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.	5. Il divieto di cui al comma 4 è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non sono delimitati con le citate tabelle di divieto, o non sono chiusi a norma di legge, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e dalle norme	5. Il divieto di cui al comma 4 è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		regionali.	
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.	6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.	6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venire meno delle ragioni del divieto.	6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole	7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole	7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole	7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.</p>	<p>maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive e con impianti di irrigazione.</p>	<p>maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.</p>	<p>maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.</p>
<p>8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.</p>	<p>8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi delimitati da protezione di filo spinato non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.</p>	<p>8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.</p>	<p>8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.	9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.	9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a fare parte della quota dal 20 al 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.	9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 15 al 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.	10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.	10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.	10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui	11. Scaduti i termini di cui all'articolo 37, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2009-2010, il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui	11. Scaduti i termini di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, fissati per l'adozione degli atti che consentono la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2008-2009, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede in via sostitutiva secondo le	11. Scaduti i termini di cui all'articolo 34, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2009-2010, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede in via sostitutiva secondo le



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.	all'articolo 14, comma 16. In ogni caso, a partire dalla stagione venatoria 2008-2009 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.	modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a decorrere dalla stagione venatoria 2008-2009 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 della presente legge.	modalità di cui all'articolo 14, comma 16. Comunque, a decorrere dal 31 luglio 2011 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 della presente legge.
Art. 16 <i>(Aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)</i>	Art. 16 <i>(Aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)</i>	Art. 16 <i>(Aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)</i>	Art. 16 <i>(Aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)</i>
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:	1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta degli interessati, autorizzano, regolamentandola, l'istituzione, su una porzione pari al 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, di:	1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il limite del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:	1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione	a) aziende faunistico-venatorie, con prevalenti	a) autorizzare, regolamentandola,	a) autorizzare, regolamentandola,

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;</p>	<p>finalità naturalistiche e faunistiche, nelle quali è consentito l'esercizio venatorio in base a piani di prelievo e di assestamento faunistico e nel rispetto delle norme della presente legge e delle leggi regionali;</p>	<p>l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 1° agosto;</p>	<p>l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;</p>
<p>b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione</p>	<p>b) aziende agri-turistico-venatorie, in territori di scarso</p>	<p>b) autorizzare, regolamentandola,</p>	<p>b) autorizzare, regolamentandola,</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.	valore naturalistico e faunistico, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, anche al di fuori dei periodi e degli archi temporali di cui all'articolo 20, comma 2, di fauna selvatica di allevamento, il cui prelievo non costituisce attività venatoria;	l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.	l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
	c) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura di animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.		
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:		2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:	2. Le aziende agriturismo-venatorie devono:

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;		a) essere preferibilmente situate in territori di scarso rilievo faunistico;	a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.		b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in area di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005.	b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.		3. L'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive può essere autorizzata solo se esse comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.	3. Le aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui		4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.	4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
all'articolo 12, comma 5.			all'articolo 12, comma 5.
	Art. 17 (Attività cinofile)*		
<i>Cfr. art. 17, comma 2</i>	1. Le regioni, ferme restando le competenze dell'ENCI, adottano disposizioni per l'addestramento dei cani e per l'istituzione di campi temporanei o permanenti per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia, e ne determinano le caratteristiche, anche in riferimento ai territori compresi in parchi regionali e nazionali.		
	2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per:		
	a) allenamento, il mantenimento di idonea forma fisica del cane, anche al fine di conseguire prestazioni		

---

\* Sull'addestramento di cani da seguita, vedi anche quanto disposto dall'A.S. n. 330, il cui testo è riportato oltre.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	più efficaci;		
	b) addestramento, l'insieme di attività mirate ad educare il cane all'obbedienza, al collegamento con il conduttore e ad indirizzare la sua attitudine, da ferma, da cerca o da sèguita, su un'esclusiva specie selvatica;		
	c) prove cinofile, gli strumenti di selezione zootecnica finalizzata all'individuazione dei soggetti più dotati nell'attività cinofila richiesta, da avviare alla riproduzione;		
	d) gare, le espressioni di agonismo sportivo di livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale, distintamente per i cani iscritti al libro origini italiano e per quelli non iscritti.		
	3. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	consentito l'abbattimento, durante le gare cinofile, della fauna allevata previamente immessa che, ad ogni effetto di legge, non è considerata selvatica.		
	4. L'attività svolta nei campi per l'addestramento dei cani non si configura in alcun caso come una forma di esercizio venatorio.		
	5. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia nelle zone interne mediante il turismo cinofilo, i comuni ricompresi negli Enti parco presenti in ciascuna regione possono istituire, d'intesa con gli organi direttivi degli Enti stessi, aree cinofile di estensione minima pari a 2.000 ettari, da adibire esclusivamente all'addestramento dei cani da caccia di proprietà di coloro che permangono nei predetti comuni anche a fini turistici. Nelle medesime aree è altresì		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	consentita l'effettuazione di prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall'ENCI.		
	6. Al medesimo fine di cui al comma 5, possono essere istituite, all'interno delle aree protette ricomprese nel territorio degli Enti parco di ciascuna regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse cinofilo-venatorio da immettere negli ambiti territoriali di caccia presenti nella regione medesima. Le regioni possono prevedere e disciplinare modalità di affidamento della realizzazione e gestione delle predette zone a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o associati. Tali zone devono avere estensione non inferiore a 2.000 ettari.		



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	Art. 18 <i>(Raccolta dei tartufi)</i>		
	1. La raccolta del tartufo nelle aziende faunistico-venatorie è effettuata con il consenso del direttore o del titolare.		
Art. 17 <i>(Allevamenti)</i>	Art. 19 <i>(Allevamenti)</i>	Art. 17 <i>(Allevamenti)</i>	Art. 17. <i>(Allevamenti)</i>
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.	1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.	1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale.	1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.	<i>Cfr. art. 17, comma 1</i>	2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.	2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è	2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è	3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è	3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.	tenuto a darne semplice comunicazione alla competente autorità provinciale, nel rispetto delle norme regionali.	tenuto a darne semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.	tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.	3. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.	4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.	4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.
	4. Le regioni, ai fini della salvaguardia della piscicoltura, devono autorizzare, durante l'anno, prelievi programmati di cormorani negli allevamenti ittici intensivi, semintensivi ed estensivi.		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
Art. 18* <i>(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)</i>	Art. 20 <i>(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)</i>	Art. 18 <i>(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)</i>	Art. 18. <i>(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)</i>
	<p>1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate nel presente articolo. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno, fermo restando il disposto del comma 2, lettera h), limitatamente alle specie ivi indicate. All'interno di tale previsione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità alle disposizioni del comma 2, i periodi in cui si articola la stagione venatoria ed i tempi in cui è consentito il prelievo di una o</p>		<p>1. La stagione venatoria è strutturata per tempi e per specie, con inizio dalla quarta domenica di agosto e termine all'ultimo giorno cacciabile del febbraio dell'anno successivo. In particolare, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie seguenti e per i periodi sottoindicati:</p>

\* Proposte di modifica al presente articolo sono altresì recate dall'A.S. 480 (cfr. oltre).

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	più specie caccia bili.		
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:*	2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:	1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:	
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia ( <i>Coturnix coturnix</i> ); tortora ( <i>Streptopelia turtur</i> ); merlo ( <i>Turdus merula</i> ); [passero ( <i>Passer italiae</i> )]; [passera mattugia ( <i>Passer montanus</i> )] ; [passera oltremontana ( <i>Passer domesticus</i> )]; allodola ( <i>Alauda arvensis</i> ); [colino della Virginia ( <i>Colinus virginianus</i> )]; starna ( <i>Perdix perdix</i> ); pernice rossa ( <i>Alectoris rufa</i> ); pernice sarda ( <i>Alectoris barbara</i> ); lepre comune ( <i>Lepus europaeus</i> ); lepre sarda ( <i>Lepus capensis</i> );	a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia ( <i>Coturnix coturnix</i> ), tortora ( <i>Streptopelia turtur</i> ), marzaiola ( <i>Anas querquedula</i> ), colombaccio ( <i>Columba palumbus</i> ), cornacchia grigia ( <i>Corvus corone cornix</i> ), ghiandaia ( <i>Garrulus glandarius</i> ), gazza ( <i>Pica pica</i> ), alzavola ( <i>Anas crecca</i> ), beccaccino ( <i>Gallinago gallinago</i> ), frullino ( <i>Lymnocyptes minimum</i> ), porciglione ( <i>Rallus aquaticus</i> ), fischione ( <i>Anas penelope</i> ), codone ( <i>Anas</i>	a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia ( <i>Coturnix coturnix</i> ); tortora ( <i>Streptopelia turtur</i> ); merlo ( <i>Turdus merula</i> ); passero ( <i>Passer italiae</i> ); passera mattugia ( <i>Passer montanus</i> ); passera oltremontana ( <i>Passer domesticus</i> ); allodola ( <i>Alauda arvensis</i> ); colino della Virginia ( <i>Colinus virginianus</i> ); starna ( <i>Perdix perdix</i> ); pernice rossa ( <i>Alectoris rufa</i> ); lepre comune ( <i>Lepus europaeus</i> ); lepre sarda ( <i>Lepus capensis</i> ); coniglio selvatico	a) specie cacciabili dalla quarta domenica di agosto al 31 dicembre: quaglia ( <i>Coturnix coturnix</i> ); tortora ( <i>Streptopelia turtur</i> ); allodola ( <i>Alauda arvensis</i> ); ghiandaia ( <i>Garrulus glandarius</i> ); passero ( <i>Passer italiae</i> ); passera mattugia ( <i>Passer montanus</i> ); merlo ( <i>Turdus merula</i> ); fringuello ( <i>Fringilla coelebs</i> ); peppola ( <i>Fringilla montifringilla</i> ); frosone ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> ); storno ( <i>Sturnus vulgaris</i> ); colino della Virginia ( <i>Colinus virginianus</i> ); starna ( <i>Perdix</i>

\* Le specie indicate fra parentesi quadre sono state escluse dall'elenco dal D.P.C.M. 21 marzo 1997.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);	acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), canapiglia (Anas strepera), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), cormorano (Phalacrocorax carbo);	(Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); colombaccio (Columba palumbus); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla);	perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); fagiano (Phasianus colchicus);
	b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos);		
			b) specie cacciabili dalla quarta domenica di agosto al 31 gennaio: colombaccio (Columba palumbus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)]; cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus);	c) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola	b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas	d) specie cacciabili dal 16 settembre alla fine di febbraio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocyptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] [peppola (Fringilla montifringilla)] ; combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] ; [corvo (Corvus frugilegus)] ; cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)]; cornacchia grigia (Corvus</p>	<p>(Aluada arvensis), peppola (Fringilla montifringilla), fringuello (Fringilla coelebs);</p>	<p>platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); frullino (Lymnocyptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);</p>	<p>d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); frullino (Lymnocyptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); oca selvatica (Anser anser); oca granaiola (Anser fabalis); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); pittima reale (Limosa limosa);</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);			
	d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: colino della Virginia (Colinus virginianus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus), lepre italica (Lepus corsicanus);		
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)] (27); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino	e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), merlo (Turdus merula), beccaccia (Scolopax rusticola);	c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino	e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice sarda (Alectoris barbara); pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
(Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);		(Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); pernice sarda (Alectoris barbara);	(Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
			f) specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago). Dal 1° gennaio al 31 gennaio solamente entro 50 metri dai corsi d'acqua indicati dalle province e solo con l'ausilio del cane.
	f) specie cacciabili dal 1° ottobre a fine dicembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), lepre bianca (Lepus timidus);		
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);	g) specie cacciabili in forma collettiva dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale	d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale (Sus scrofa);	



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	(Sus scrofa);		
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica ( <i>Lepus corsicanus</i> ).		e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre, limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica ( <i>Lepus corsicanus</i> ).	
	h) specie cacciabili dal 1° settembre al 30 giugno: cornacchia nera ( <i>Corvus corone</i> ), corvo ( <i>Corvus frugilegus</i> ), nutria ( <i>Myocastor coypus</i> ), volpe ( <i>Vulpes vulpes</i> ), piccione domestico ( <i>Columba livia domestica</i> ).		
	3. Per la caccia di selezione alle seguenti specie di ungulati: camoscio alpino ( <i>Rupicapra rupicapra</i> ), capriolo ( <i>Capreolus capreolus</i> ), cervo ( <i>Cervus elaphus</i> ), daino ( <i>Dama dama</i> ), muflone ( <i>Ovis musimon</i> ), cinghiale ( <i>Sus scrofa</i> ), le regioni, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono ad emanare il termine o i		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	termini di prelievo specifico nell'arco temporale dell'anno, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui ai commi 2 e 14.		
<p>2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle</p>	<p>4. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.</p>	<p>2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 28 febbraio dell'annata venatoria, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al citato comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati; sulla base di piani di abbattimento,</p>	<p>2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra la terza domenica di agosto e la fine di febbraio. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.		essa può essere autorizzata a decorrere dal 1° agosto nel rispetto delle norme della presente legge.	
			<p>3. La disciplina di cui al comma 2 si applica altresì per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni, anche nei parchi nazionali. La caccia di selezione al capriolo, al daino, al cervo, al camoscio alpino e allo stambecco è consentita, acquisito il parere dell'ISPRA o degli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti, dal 1° maggio al 28 febbraio dell'anno successivo, in stretto rispetto dell'arco biologico delle medesime specie.</p>
	<p>5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere</p>		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o degli istituti regionali o delle province autonome, ove istituiti.		
<i>Cfr. comma 2, terzo periodo</i>	6. I termini di cui al comma 2, lettere da a) a g), devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.		
	7. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 5, è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.		
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta	8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al	3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,	4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.</p>	<p>comma 2, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.</p>	<p>entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.</p>	<p>entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.</p>
<p>4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto</p>	<p>9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento</p>	<p>4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 1° giugno, il calendario regionale e il regolamento relativo all'intera annata venatoria, nel rispetto</p>	<p>5. Le regioni, sentito l'ISPRA o gli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti, pubblicano, entro e non oltre il 1° giugno di ciascun anno, il calendario regionale e il regolamento</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.	per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.	di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria. Qualora la regione non provveda entro tale termine, resta in vigore il calendario deliberato nell'anno precedente.	relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi da 1 a 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. Qualora la regione non provveda entro tale termine, resta in vigore il calendario dell'anno precedente.
	10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora ( <i>Streptoteia turtur</i> ), alla terza decade di agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.		
	11. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi.		
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.	12. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.	5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre per la selvaggina stanziale. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e di venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.	6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.</p>	<p>13. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli istituti regionali o delle province autonome, e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 12, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio, sia nella forma vagante, con o senza l'ausilio del cane, sia da appostamento fisso temporaneo alla fauna selvatica migratoria, nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.</p>	<p>6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e di venerdì, l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, è consentito per cinque giorni alla settimana.</p>	<p>7. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'ISPRA o l'Istituto regionale per la fauna selvatica, se istituito, e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 6, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio solo da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.</p>
		<p>7. Il titolare di licenza venatoria che ha scelto la forma di caccia da appostamento fisso può esercitare anche la caccia da appostamento temporaneo limitatamente alla selvaggina migratoria, per tutto il mese di settembre a decorrere dalla</p>	



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		prima domenica.	
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.	14. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici sono consentite fino ad un'ora dopo il tramonto.	8. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto.	8. La caccia è consentita dall'alba fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.	15. Non è consentita la posta alla beccaccia, né all'alba né al tramonto, né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.	9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.	9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
			10. Nei giorni del mese di febbraio la caccia, ad eccezione di quella agli ungulati, è consentita fino alle ore 13.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Controllo della fauna selvatica)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Controllo della fauna selvatica. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Controllo della fauna selvatica)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 19. <i>(Controllo della fauna selvatica)</i></p>
<p>1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p>	<p>1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 20, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p>	<p>1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p>	<p>1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p>
<p>2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,</p>	<p>2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,</p>	<p>2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,</p>	<p>2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.</p>	<p>provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di personale abilitato iscritto alle associazioni venatorie</p>	<p>provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. L'attuazione dei piani di abbattimento selettivo è vietata nei giorni di martedì</p>	<p>provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA e degli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime si avvalgono altresì dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e dei cacciatori residenti iscritti negli ambiti territoriali di caccia interessati e nei comprensori alpini delle aree</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	riconosciute.	e di venerdì.	interessate.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.	3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.		3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
<i>Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)</i>	<i>Segue art. 21</i>	<i>Art. 20 (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)</i>	
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.	4. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, nonché ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della direttiva stessa, ed alle disposizioni della presente legge.	1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 ed ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva stessa, nonché alle disposizioni della presente legge.	
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere	5. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere	2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p>	<p>disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.</p>	<p>disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia e con i comprensori alpini.</p>	
<p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la</p>	<p>6. Le deroghe di cui al comma 4 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la</p>	<p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.	fauna selvatica, o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.	fauna selvatica, o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.	
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.	7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.	4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.	
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari	8. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per i rapporti con	5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per i rapporti con	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.</p>	<p>le regioni ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.</p>	<p>le regioni ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.</p>	
<p>Art. 20 <i>(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)</i></p>	<p>Art. 22 <i>(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)</i></p>	<p>Art. 21 <i>(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)</i></p>	<p>Art. 20 <i>(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)</i></p>
<p>1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle</p>	<p>1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle</p>	<p>1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle</p>	<p>1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.	specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.	specie autoctone, può essere effettuata solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.	specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.	2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di assicurare le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.	2. I permessi di importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture e attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.	2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.	3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole e forestali su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.	3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.	3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA nel rispetto delle convenzioni internazionali.



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
Art. 21* ( <i>Divieti</i> )	Art. 23 ( <i>Divieti</i> )	Art. 22 ( <i>Divieti</i> )	Art. 21 ( <i>Divieti</i> )
1. È vietato a chiunque:	1. È vietato a chiunque:	1. È vietato a chiunque:	1. È vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;	a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;	a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;	a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31	b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge n. 394 del	b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge n. 394 del	b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge n. 394 del

\* Proposte di modifica al presente articolo sono altresì recate dall'A.S. 480 (cfr. oltre).

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;	1991, e successive modificazioni, entro il 1° gennaio 2009, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della medesima legge;	1991, e successive modificazioni, entro il 1° gennaio 2009, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della medesima legge;	1991, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2009, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della medesima legge;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;	c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;	c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;	c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'ISPRA, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
	d) istituire corridoi tra diverse aziende faunistico-venatorie, o fra un'azienda faunistico-venatoria e		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	un'azienda agri-turistico-venatoria e istituti privati e zone di protezione e produzione della fauna;		
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;	e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;	d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché tali zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;	d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;	f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;	e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o in altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;	e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o in altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;</p>	<p>g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione: di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale;</p>	<p>f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione: di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;</p>	<p>f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;</p>
<p>g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di</p>	<p>h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di</p>	<p>g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di</p>	<p>g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, oasi,</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;	veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;	veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non sono scariche e in custodia;	zone di ripopolamento e cattura e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi, in custodia e, se esistente, chiusi nel portabagagli;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;	i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;	h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;	h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;	l) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;	i) cacciare sparando da veicoli o natanti a motore o da aeromobili;	i) cacciare sparando da veicoli e natanti in movimento sospinti da motore o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;	m) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;	l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;	l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella	n) cacciare su terreni coperti in tutto o nella	m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella	m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;	maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nella caccia di selezione agli ungulati, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle regioni interessate;	maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, purché nel rispetto delle disposizioni emanate dalle regioni interessate;	maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, purché nel rispetto delle disposizioni emanate dalle regioni interessate. Il territorio da prendere in considerazione è quello circostante l'area in cui viene praticata la caccia e non solamente il luogo dell'appostamento;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;	o) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;	n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;	n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, con esclusione della caccia agli uccelli acquatici;
	p) cacciare da appostamento temporaneo a distanza inferiore a centocinquanta metri da zone di protezione e produzione della fauna e da aziende faunistico-venatorie;		
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di	q) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di	o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di	o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;	mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;	mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;	mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;	r) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;	p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;	p) usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5, salvo che per l'anatra germinata per la caccia agli uccelli acquatici e per il piccione domestico per la caccia al colombaccio da appostamento;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;	s) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;	q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;	q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo	t) usare a fini di richiamo	r) usare a fini di richiamo	r) usare a fini di richiamo

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;	uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;	uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;	uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;	u) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;	s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;	s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;	v) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;	t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e per manifestazioni a carattere gastronomico;	t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e per manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,	z) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,	u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,	u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;	archetti o congegni similari; fare impiego di civette;	archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;	archetti o congegni similari; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
	aa) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;		
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;	bb) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;	v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;	v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;	cc) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;	z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;	z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);		aa) a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);	aa) a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, lettera e);
bb) vendere, detenere per	dd) vendere, detenere per	bb) vendere, detenere per	bb) vendere, detenere per

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbarana); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);	vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbarana); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);	vendere, acquistare uccelli morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non rientrino fra le specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c);	vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbarana); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;	ee) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;	cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;	cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inadatte al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice	ff) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inadatte al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice	dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inadatte al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice	dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inadatte al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
penale;	penale;	penale;	penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;	gg) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia.	ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;	ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.*		ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.*	ff) l'uso dei segugi per la caccia ai cervidi e bovidi.*
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni	2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro delle politiche agricole e forestali assegna alle regioni stesse novanta	2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, a istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali assegna alle regioni stesse	2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali assegna alle regioni stesse

\* Sul prelievo venatorio di cervidi e bovidi con cane da seguita, si veda anche l'A.S. n. 330, il cui testo è allegato al presente *dossier*.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.	giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.	novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.	novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.	3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di duecento metri dagli stessi.	3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani, contrassegnati dalle province con tabelle esenti da tasse, e interessati dalle principali rotte di migrazione della avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.	3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
Art. 22 <i>(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)</i>	Art. 24 <i>(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)</i>	Art. 23 <i>(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)</i>	Art. 22. <i>(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)</i>
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle	1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle	1. La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è rilasciata in conformità alle	1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
leggi di pubblica sicurezza.	leggi di pubblica sicurezza.	leggi di pubblica sicurezza.	leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.	2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio, a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.	2. Il primo rilascio della licenza avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio, a seguito di esami pubblici dinanzi ad un'apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.	2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.	3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.	3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.	3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:	4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:	4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami di cui al comma 2, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:	4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
a) legislazione venatoria;	a) legislazione venatoria;	a) legislazione venatoria;	a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;	b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;	b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;	b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;	c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;	c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;	c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;	d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;	d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;	d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.	e) norme di pronto soccorso.	e) norme di pronto soccorso.	e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.	5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le prove di esame elencate al comma 4.	5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto dell'esame, di cui al comma 4.	5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto dell'esame, di cui al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.	6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.	6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle norme di carattere innovativo introdotte dalla legge stessa.	6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.	7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.	7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.	7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.	8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.	8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.	8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.	9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.	9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata da un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.	9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle	10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle	10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle	10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore che ha compiuto diciotto anni può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.	norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 34.	norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 33.	commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione della licenza ai sensi dell'articolo 30.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.	11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.	11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.	11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
Art. 23 <i>(Tasse di concessione regionale)</i>	Art. 25 <i>(Tasse di concessione regionale)</i>	Art. 24 <i>(Tasse di concessione regionale)</i>	Art. 23. <i>(Tasse di concessione regionale)</i>
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.	1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 24.	1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate a istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 23 della presente	1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della presente



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		legge.	legge. La tassa è ridotta del 50 per cento per i pensionati.
<p>2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.</p>	<p>2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al all'articolo 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dalla tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.</p>	<p>2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta a rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento della tassa erariale prevista dall'articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. Per i pensionati con reddito lordo inferiore a 750.000 euro annui, la tassa regionale è ridotta del 50 per cento. La tassa medesima non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.</p>	<p>2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento della tassa erariale prevista dall'articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p>	<p>3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia e che eserciti l'attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie o nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b). La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p>	<p>3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale è rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p>	<p>3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p>
<p>4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la</p>	<p>4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro: la</p>	<p>4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati, altresì, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, prevedano, tra l'altro: la</p>	<p>4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati, altresì, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, prevedano, tra l'altro, la</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.</p>	<p>creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.</p>	<p>realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agriturismo di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e la pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.</p>	<p>creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agriturismo di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.</p>
<p>5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie sono soggetti a tasse regionali.</p>	<p>5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie sono soggetti a tasse regionali. Nelle aziende faunistico-venatorie, gli appostamenti</p>	<p>5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le aziende faunistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.</p>	<p>5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie sono soggetti a tasse regionali.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	fissi sono esenti da tasse.		
	<p>6. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>		
	<p>7. La tariffa di cui al comma 6 deve essere coordinata con le vigenti</p>		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:		
	a) gli atti e provvedimenti ai quali si applicano le tasse sulle concessioni regionali;		
	b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento deve essere corrisposto;		
	c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento; nel caso di provvedimenti o atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo è pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa; nel caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione,		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	l'ammontare del tributo è pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;		
	d) eventuali norme che disciplinano specificamente il tributo indicato in alcune voci di tariffa.		
	8. Con lo stesso regolamento di cui al comma 6 sono altresì indicate le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere soppresse con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.		
	9. La tariffa di cui al comma 6 può essere modificata, con la procedura di cui al medesimo comma, nel rispetto dei criteri indicati		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	al comma 7.		
	<p>10. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti dell'importo delle tasse relative a singole voci della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.</p>		
	<p>11. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.</p>		
	<p>12. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in</p>		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	altra regione, anche qualora l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.		
	13. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 6, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.		
	14. La tariffa di cui al comma 6 entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al medesimo comma 6.		
Art. 24 <i>(Fondo presso il Ministero del Tesoro)</i>	Art. 26 <i>(Fondo presso il Ministero del Tesoro)</i>	Art. 25 <i>(Istituzione di un fondo presso il Ministero del Tesoro)</i>	Art. 24. <i>(Fondo presso il Ministero del tesoro)</i>
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del	1. A decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero	1. A decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero	1. A decorrere dall'anno 2009 presso il Ministero



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni.	dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale dell'importo di euro 6 alla tassa di cui al citato articolo 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.	dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale dell'importo di 5 euro alla tassa prevista dal citato articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.	dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di 5 euro alla tassa prevista dal citato articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:	2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, nel seguente modo:	2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:	2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;	a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;	a) il 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico-faunistico venatorio nazionale;	a) il 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;	b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;	b) l'1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;	b) l'1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della fauna;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.	c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.	c) il 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.	c) il 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. Le associazioni venatorie riconosciute nulla devono alle associazioni ambientaliste e protezioniste.
	3. Il fondo di cui al comma 1 è altresì alimentato da un'addizionale alle tasse di concessione regionale di euro 0,50 per ogni ettaro di superficie delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di produzione della fauna selvatica, destinata all'associazione venatoria riconosciuta, designata dalle		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	aziende stesse fra quelle di cui all'articolo 36, comma 5. Tale associazione non partecipa alla ripartizione del fondo ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo.		
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.		3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.	3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo	4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo	4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo	4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
1958, n. 259.	1958, n. 259.	1958, n. 259.	1958, n. 259.
Art. 25 <i>(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)*</i>	Art. 27 <i>(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)</i>	Art. 26 <i>(Indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria)</i>	Art. 25 <i>(Indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria)</i>
[1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:	1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni – INA Assitalia spa un Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:	1. Per l'indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria restano ferme le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, previsto dagli articoli 302, 303 e 304 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	1. Per l'indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria restano ferme le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, previsto dagli articoli 302, 303 e 304 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;	a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;		
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto	b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto		

\* Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.	dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.		
<p>2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di</p>	<p>2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a 500 euro e, per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di</p>		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.		
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	3. Le modalità di gestione, da parte di INA Assitalia spa, del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.		
4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni,	4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente ad INA Assitalia spa, gestione autonoma del		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.</p>	<p>Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinare in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione, nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliare l'anno successivo sulla base dell'aliquota, stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.</p>		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese].</p>	<p>5. La società INA Assitalia spa, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, qualora, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, esercita azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.</p>		
<p>Art. 26 <i>(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)</i></p>	<p>Art. 28 <i>(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)</i></p>	<p>Art. 27 <i>(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)</i></p>	<p>Art. 26 <i>(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)</i></p>
<p>1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai</p>	<p>1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai</p>	<p>1. Per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è istituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai</p>	<p>1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai</p>



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.	risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 25.	risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24.	risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
<p>2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.</p>	<p>2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.</p>	<p>2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.</p>	<p>2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.</p>
<p>3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi</p>	<p>3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche, anche mediante sopralluogo e ispezioni, e nei centottanta giorni successivi</p>	<p>3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede, entro trenta giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e, nei centottanta giorni successivi,</p>	<p>3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede, entro trenta giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e, nei centottanta giorni successivi,</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
alla liquidazione.	alla liquidazione.	alla liquidazione.	alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.	4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.	4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve essere concluso è direttamente disposto con norma regionale.	4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
Art. 27 ( <i>Vigilanza venatoria</i> )	Art. 29 ( <i>Vigilanza venatoria</i> )	Art. 28 ( <i>Vigilanza venatoria</i> )	Art. 27 ( <i>Vigilanza venatoria</i> )
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:	1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:	1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:	1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui	a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; i predetti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13	a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi	a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi in dotazione nonché armi con proiettili a

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 ;	nonché armi con proiettili a narcotico; le suddette armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;	con proiettili a narcotico. Le armi suddette sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;	narcotico. Le armi suddette sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .	b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.	b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle quali sia riconosciuta, previo superamento di un apposito corso di qualificazione con esame finale presso la medesima commissione di cui all'articolo 23, comma 2, della presente legge, la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al	b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie;  c) alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, alle guardie delle associazioni di protezione ambientale e di protezione degli animali riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle guardie zoofile volontarie alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. A tali guardie è consentito espletare la loro funzione esclusivamente nei parchi nazionali e regionali,

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.	nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi e nelle altre zone sottratte all'attività venatoria.
<p>2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.</p>	<p>2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.</p>	<p>2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.</p>	<p>2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.</p>
<p>3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.</p>	<p>3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.</p>	<p>3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di</p>	<p>3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		competenza.	competenza.
<p>4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.</p>	<p>4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.</p>	<p>4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a tutti i cittadini che abbiano superato un apposito corso di qualificazione con esame finale, presso la medesima commissione di cui all'articolo 23, comma 2, della presente legge, al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità.</p>	<p>4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.</p>
<p>5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. Gli agenti e le guardie di cui</p>	<p>5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	al presente comma sono autorizzati alla detenzione e al porto di armi corte durante il servizio, senza licenza.		
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.	6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.	6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.	6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.	7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.	7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.	7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di	8. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, garantisce il coordinamento in	8. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, garantisce il coordinamento in	8. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, garantisce il coordinamento in

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.	ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, all'aggiornamento ed alla utilizzazione delle guardie volontarie.	ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, all'aggiornamento e all'utilizzazione delle guardie volontarie.	ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.	9. I cittadini in possesso, a norma del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.	9. I cittadini in possesso, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4. L'attestato deve essere loro rilasciato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	9. I cittadini in possesso, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.
Art. 28 <i>(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)</i>	Art. 30 <i>(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)</i>	Art. 29 <i>(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)</i>	Art. 28 <i>(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)</i>
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi	1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi	1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi	1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.</p>	<p>dell'articolo 29 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.</p>	<p>dell'articolo 28 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.</p>	<p>dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.</p>
<p>2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.</p>	<p>2. Nei casi previsti dall'articolo 32, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.</p>	<p>2. Nei casi previsti dall'articolo 31, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 31, comma 1, lettere a) e b), le armi e i citati mezzi sono in ogni caso confiscati.</p>	<p>2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono restituiti al legittimo proprietario dopo l'oblazione della ammenda.</p>



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere</p>	<p>3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere</p>	<p>3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel rispettivo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulta liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli ufficiali o agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste,</p>	<p>3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
versato su un conto corrente intestato alla regione.	versato su un conto corrente intestato alla regione.	l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.	versato su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.	4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3 gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.	4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3 gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quanto altro può avere rilievo ai fini penali.	4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3 gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle	5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali, a seguito di denuncia ovvero a seguito del fermo di automezzi, effettuato anche avvalendosi degli appositi dispositivi autorizzati dal Ministero dell'interno, accertino violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria:	5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono e all'autorità competente ai sensi delle	5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono e all'autorità competente ai sensi delle

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
disposizioni vigenti.		disposizioni vigenti.	disposizioni vigenti.
	a) redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali sono specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore;		
	b) trasmettono i verbali all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti;		
	c) provvedono al sequestro immediato degli strumenti per mezzo dei quali la violazione è stata commessa, con affidamento degli stessi al contravventore.		
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modifiche e integrazioni, non sono	6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ovvero servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.	6. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che hanno prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza,	6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza,

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.	230, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 9 della legge n. 772 del 1972 e all'articolo 15 della legge n. 230 del 1998.	fermo restando il divieto di cui all'articolo 15, comma 6, della medesima legge.	fatto salvo il divieto di cui all'articolo 15, comma 6, della medesima legge.
Art. 29 <i>(Agenti dipendenti degli enti locali)</i>	Art. 31 <i>(Agenti dipendenti degli enti locali)</i>	Art. 30 <i>(Agenti dipendenti degli enti locali)</i>	Art. 29. <i>(Agenti dipendenti degli enti locali)</i>
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 , gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti	1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti	1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti	1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.	ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.	e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.	ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.	2. Gli stessi agenti di cui al comma 1 possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'articolo 30, anche fuori dall'orario di servizio.	2. Gli agenti di cui al comma 1 possono altresì redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'articolo 29, anche fuori dall'orario di servizio.	2. Gli agenti di cui al comma 1 possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 29, anche fuori dall'orario di servizio.
<b>Art. 30*</b> <i>(Sanzioni penali)</i>	<b>Art. 32</b> <i>(Sanzioni penali)</i>	<b>Art. 31</b> <i>(Sanzioni penali)</i>	
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:	1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:	1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:	
	a) l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 2.500 ad euro 4.800 per chi esercita la caccia senza essere		

\* Proposte di modifica al presente articolo sono altresì recate dall'A.S. 480 (cfr. oltre).

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	in possesso della relativa licenza di porto di fucile;		
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;	b) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissate dall'articolo 20;	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. a)</i>	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. a)</i>
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;	c) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1;	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. b)</i>	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. .b)</i>
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;	d) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;	a) l'ammenda da 1.032 euro a 6.197 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; in caso di recidiva si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da 2.064 euro a 12.394 euro;	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. c)</i>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;	e) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura;	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. c)</i>	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. d)</i>
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;	f) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 3.000 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellazione;	b) l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita l'uccellazione non autorizzata; in caso di recidiva si applica la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da 1.032 euro a 4.132 euro;	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. e)</i>
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;		<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. d)</i>	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. f)</i>
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari	g) l'ammenda fino a euro 3.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. e)</i>	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. g)</i>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;	appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera c), della quale sia vietato l'abbattimento;		
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;	<i>Cfr. art. 33, comma 1, lett. a)</i>	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. f)</i>	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. h)</i>
	h) l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia con mezzi vietati;		
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la	<i>Cfr. art. 33, comma 1, lett. d)</i>	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. g)</i>	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. i)</i>



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;			
1) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.	i) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 2.000 a euro 3.000 per chi pone in commercio o detiene fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere c), d) e g), le pene sono raddoppiate.	c) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alla lettera a) del presente comma, e all'articolo 32, comma 1, lettere b) ed e), le pene sono raddoppiate.	<i>Cfr. art. 30, comma 3, lett. l)</i>
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di		2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e di tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
tassidermia e imbalsamazione.		tassidermia e di imbalsamazione.	
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.	2. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.	3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.	
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.	3. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.	4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
Art. 31 ( <i>Sanzioni amministrative</i> )	Art. 33 ( <i>Sanzioni amministrative</i> )	Art. 32 ( <i>Sanzioni amministrative</i> )	Art. 30. ( <i>Sanzioni</i> )
			1. All'atto del rilascio della licenza di caccia viene attribuito un punteggio di venti punti. L'esaurimento di tale punteggio per effetto di eventuali sanzioni determina la sospensione della licenza.*
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:	1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:	1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:	3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;			

\* Risulta mancante un comma 2.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<i>Cfr. art. 30, comma 1, lett. h), secondo periodo</i>	a) da euro 300 a euro 1.200 per chi pratica l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vietati;		
<i>Cfr. art. 30, comma 1, lett. a)</i>	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. b)</i>	a) l'ammenda da 930 euro a 2.582 euro per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissate dall'articolo 18; in caso di recidiva si applica la sanzione della sospensione per cinque anni solari della licenza di caccia o l'ammenda è raddoppiata;	a) l'ammenda da 3.000 euro a 5.000 euro e la sospensione della licenza di caccia per un anno, con l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza, per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissate dall'articolo 18;
<i>Cfr. art. 30, comma 1, lett. b)</i>	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. c)</i>	b) l'ammenda da 775 euro a 2.066 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1; in caso di recidiva si applica la sanzione della sospensione per due anni solari della licenza di caccia o l'ammenda è raddoppiata;	b) l'ammenda da 1.000 euro a 2.500 euro ed una decurtazione di dieci punti, per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
<i>Cfr. art. 30, comma 1, lett.</i>	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett.</i>	<i>Cfr. art. 31, comma 1, lett.</i>	c) l'ammenda da 2.000

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
c)	d)	a)	euro a 6.000 euro e la sospensione della licenza di caccia per cinque anni, con l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
Cfr. art. 30, comma 1, lett. d)	Cfr. art. 32, comma 1, lett. e)	c) l'ammenda da 516 euro a 1.549 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; in caso di recidiva si applica la sanzione della sospensione per due anni solari della licenza di caccia o l'ammenda è raddoppiata;	d) l'ammenda da 500 euro a 1.500 euro ed una decurtazione di otto punti, per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
Cfr. art. 30, comma 1, lett. e)	Cfr. art. 32, comma 1, lett. f)	Cfr. art. 31, comma 1, lett. b)	e) l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro ed una decurtazione di cinque punti,

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
			per chi esercita l'uccellazione ed è possessore di licenza di caccia. In caso di recidiva si applicano l'ammenda di 2.500 euro e la sospensione della licenza per un anno, con l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza. Se non in possesso di licenza di caccia l'ammenda è raddoppiata nei massimali;
<i>Cfr. art. 30, comma 1, lett. f)</i>		d) l'ammenda da 207 euro a 620 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; in caso di recidiva si applica la sanzione della sospensione della licenza di caccia per due anni solari o l'ammenda è raddoppiata;	f) l'ammenda da 1.000 euro a 1.500 euro, una decurtazione di dieci punti e il sequestro dell'arma, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
<i>Cfr. art. 30, comma 1, lett. g)</i>	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. g)</i>	e) l'ammenda da 1.032 euro a 3.099 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina non contemplati nella lettera b), della quale è vietato l'abbattimento; in caso di	g) l'ammenda da 2.000 euro a 4.000 euro ed una decurtazione di dieci punti, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		<p>recidiva si applica la sanzione della sospensione della licenza di caccia per un periodo di due anni solari o l'ammenda è raddoppiata;</p>	<p>vietato l'abbattimento; in caso di recidiva sospensione della licenza di caccia per cinque anni, con l'obbligo di sostenere nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza;</p>
<p><i>Cfr. art. 30, comma 1, lett. h)</i></p>		<p>f) l'ammenda da 103 euro a 465 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita, o fringillidi in numero superiore a dieci, ovvero per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 22, comma 1, lettera r). Nel caso di tale ultima infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami e dei mezzi vietati;</p> <p><i>Cfr. art. 32, comma 1, lett. b)</i></p>	<p>h) l'ammenda da 300 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di dieci punti, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o in violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale ultima infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami vietati;</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		<i>Cfr. lett g)</i>	i) l'ammenda da 2.000 euro a 6.000 euro, una decurtazione di dieci punti e la confisca dei mezzi usati, per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli in movimento, da natanti in movimento spinti da motore o da aeromobili;
<i>Cfr. art. 30, comma 1, lette l)</i>	<i>Cfr. art. 32, comma 1, lett i)</i>	<i>Cfr art. 31, comma 1, lett. c)</i>	l) l'ammenda da 500 euro a 1.500 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere c) e g), le pene sono raddoppiate;
<i>Cfr. art. 31, comma 1, lett. a)</i>		<i>Cfr. lett. h)</i>	m) l'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di dieci punti, per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire	c) da euro 600 a euro 1.000 per chi esercita la caccia	i) l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita la	n) l'ammenda da 3.000 euro a 6.000 euro ed una



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;	senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 1.000 a euro 3.000;	caccia senza avere stipulato la regolare polizza d'assicurazione; in caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata;	decurtazione di quindici punti, per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;	b) da euro 600 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 1.200 a euro 2.400;	l) l'ammenda da 155 euro a 930 euro per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; in caso di recidiva la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro;	o) l'ammenda da 600 euro a 1.200 euro ed una decurtazione di cinque punti per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata;
<i>Cfr. art. 30, comma 1, lett. i)</i>	d) da euro 600 a euro 1.000 per chi esercita la caccia da aeromobili, da veicoli a motore, da natanti spinti da motore in violazione del divieto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera l);	g) l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti a motore o da aeromobili; in caso di recidiva si applica la sanzione della sospensione per un periodo di due anni della licenza di caccia o l'ammenda è raddoppiata e si procede, comunque, alla confisca dei mezzi vietati;	<i>Cfr. lett. i)</i>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		h) l'ammenda da 207 euro a 723 euro per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella stabilita ai sensi dell'articolo 12, comma 5;	<i>Cfr. lett. m)</i>
	e) da euro 1.000 a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli in periodi diversi da quelli in cui è consentita la caccia alle specie suddette;		
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera		m) l'ammenda da 155 euro a 930 euro per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro, e si applica la sospensione della licenza di caccia per un anno solare; in caso di ulteriore recidiva si applica la sanzione da 516 euro a 2.066 euro, con	p) l'ammenda da 300 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata; in caso di ulteriore violazione la sanzione è triplicata nel massimale. Le sanzioni previste dalla presente lettera

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;		la relativa sospensione della licenza di caccia per un periodo di due anni solari. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;	sono ridotte ad un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;	f) da euro 300 a euro 600 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 300 a euro 1.200;	n) l'ammenda da 103 euro a 620 euro per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da 258 euro a 1.549 euro;	q) l'ammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione		o) l'ammenda da 103 euro a 620 euro per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; in	r) l'ammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;		caso di recidiva si applica la sanzione da 258 euro a 1.549 euro e la sospensione della licenza di caccia per il periodo di un anno solare;	delle coltivazioni agricole; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;	g) da euro 200 a euro 600 per chi esercita la caccia in violazione degli orari di cui all'articolo 20, comma 14; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 300 a euro 1.200;	p) l'ammenda da 103 euro a 465 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; in caso di recidiva si applica la sanzione da 207 euro a 930 euro, e la sospensione della licenza per un periodo di sei mesi solari;  <i>Cfr. anche art. 32, comma 1, lett. f)</i>	s) l'ammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;	h) da euro 600 a euro 1.200 per chi si avvale dei richiami non autorizzati di cui all'articolo 23, comma 1, lettera q), con previsione della sanzione accessoria della confisca dei dispositivi utilizzati per commettere la violazione; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 1.200 a euro 2.400;	q) l'ammenda da 103 euro a 465 euro per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; in caso di recidiva si applica la sanzione da 258 euro a 1.549 euro;	t) l'ammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;		r) l'ammenda da 52 euro a 465 euro per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;	u) l'ammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;		s) l'ammenda da 52 euro a 465 euro per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi del medesimo articolo 21 per altre introduzioni;	v) l'ammenda da 50 euro a 200 euro per ciascun capo, ed una decurtazione di cinque punti, in totale, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se	i) da euro 50 a euro 300 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il	t) l'ammenda da 26 euro a 155 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il	z) l'ammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti, per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; la sanzione

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.	documento entro cinque giorni dalla contestazione;	documento entro cinque giorni;	amministrativa è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
	l) da euro 200 a euro 600 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.		
		u) l'ammenda da 103 euro a 620 euro per chi detiene o commercializza uova, nidi e piccoli nati; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;	
		v) l'ammenda da 26 euro a 155 euro al cacciatore che abbandona i bossoli, fermo restando che la raccolta dei bossoli, per i cacciatori da appostamento fisso o temporaneo, può essere effettuata al momento dell'abbandono del posto di caccia.	aa) l'ammenda di 50 euro per l'abbandono in ambiente di materiale non biodegradabile. I materiali si intendono abbandonati quando il cacciatore lascia definitivamente il posto di caccia.
2. Le leggi regionali		2. Le leggi regionali	3. Le leggi regionali

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.		prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.	prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.		3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.	4. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.	2. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e doganale.	4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.	5. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.		5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.	6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.		6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.	7. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>Art. 32 <i>(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)</i></p>	<p>Art. 34 <i>(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)</i></p>	<p>Art. 33 <i>(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)</i></p>	
<p>1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:</p>	<p>1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 32, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:</p>	<p>1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 31, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa può disporre:</p>	
<p>a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del</p>	<p>a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 32, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1),</p>	<p>a) la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per un periodo da quattro a sei mesi effettivi di caccia, nei casi previsti dal citato articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;</p>	



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
codice penale;	del codice penale;		
		b) la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, per un periodo da due a quattro mesi solari, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera i);	
b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;	b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 32, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente a fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;	c) la revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di due anni solari, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 2, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale.	
c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30,	c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 32,		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;	comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;		
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.	d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 32, comma 1, lettera i); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.		
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.	2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.	2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.</p>	<p>3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.</p>		
<p>4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente</p>	<p>4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 33, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 33, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente</p>	<p>3. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 32, si può applicare il provvedimento di sospensione, per due mesi effettivi di caccia, della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, nei casi indicati dallo stesso articolo 32, comma 1, lettera h), nonché, qualora la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere i), m), f) e o) del</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.	commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.	medesimo comma 1.	
<p>5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.</p>	<p>5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.</p>	<p>4. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia di cui al comma 3 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.</p>	
	<p>6. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 33, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), i) ed l), la violazione delle disposizioni ivi richiamate comporta altresì il ritiro immediato del tesserino</p>		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
	regionale, la cui eventuale restituzione è soggetta alle disposizioni adottate con legge regionale.		
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.	7. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.	5. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 3 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.	
Art. 33 <i>(Rapporti sull'attività di vigilanza)</i>	Art. 35 <i>(Rapporti sull'attività di vigilanza)</i>	Art. 34 <i>(Rapporti sull'attività di vigilanza)</i>	Art. 31. <i>(Rapporti sull'attività di vigilanza)</i>
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato	1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 2009, trasmettono al Ministro delle politiche agricole e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, sono riportati lo	1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate	1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 2009, trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.	stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie, applicate nell'anno precedente.	relazioni fornite dalle province, sono riportati lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.	riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.	2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.	2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.	2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Art. 34 ( <i>Associazioni venatorie</i> )	Art. 36 ( <i>Associazioni venatorie</i> )	Art. 35 ( <i>Associazioni venatorie</i> )	Art. 32. ( <i>Associazioni venatorie</i> )
1. Le associazioni venatorie sono libere.	1. Le associazioni venatorie sono libere.	1. Le associazioni venatorie sono libere.	1. Le associazioni venatorie sono libere.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:	2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:	2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, a condizione che posseggano i seguenti requisiti:	2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;	a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;	a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;	a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;	b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;	b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;	b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.	c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.	c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un ventesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.	c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.</p>	<p>3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.</p>	<p>3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.</p>	<p>3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.</p>
<p>4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.</p>	<p>4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.</p>	<p>4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.</p>	<p>4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.</p>
<p>5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia -</p>	<p>5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le seguenti associazioni venatorie nazionali: Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione</p>	<p>5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le seguenti associazioni venatorie nazionali: Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI caccia, Unione nazionale enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della</p>	<p>5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali: Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia -</p>



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.	italiana della caccia – Italcaccia, già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.	caccia-Italcaccia, già riconosciute e operanti ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.	Italcaccia, già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.	6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole e forestali.	6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.	6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 35 <i>(Relazione sullo stato di attuazione della legge)</i>		Art. 36 <i>(Relazione sullo stato di attuazione della legge)</i>	Art. 33 <i>(Relazione sullo stato di attuazione della legge)</i>
1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.		1. Al termine dell'annata venatoria 2008-2009 le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione	1. Al termine dell'annata venatoria 2009-2010 le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
		sull'attuazione della presente legge.	sull'attuazione della presente legge
2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.		2. Sulla base della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.	2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 36 <i>(Disposizioni transitorie)</i>	Art. 37 <i>(Disposizioni transitorie)</i>	Art. 37 <i>(Disposizioni transitorie)</i>	Art. 34 <i>(Disposizioni transitorie)</i>
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al	1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla		1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fino

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
provvedimento di concessione.	presente legge per l'autorizzazione, possono essere trasformate nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della presente legge.		alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.	2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.		2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agriturismo-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.	3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente		3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste	4. In sede di prima attuazione, il Ministro delle politiche agricole e forestali		4. In sede di attuazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, comma 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.		definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.		1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria relativa all'anno di entrata in vigore della presente legge.	5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 2009-2010
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non	5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non	2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non	6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
oltre il 31 luglio 1997.	oltre un anno dalla data della sua entrata in vigore.	oltre un anno dalla data della sua entrata in vigore.	oltre il 31 luglio 2010.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.	6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il medesimo termine di cui al comma 5, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.	3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il medesimo termine di cui al comma 2, adeguano la propria legislazione ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.	7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Art. 37 <i>(Disposizioni finali)</i>	Art. 38 <i>(Disposizioni finali)</i>	Art. 38 <i>(Disposizioni finali)</i>	Art. 35 <i>(Disposizioni finali)</i>
1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.			
	1. Sono abrogate la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.	<i>Cfr. comma 2</i>	1. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogata, ad eccezione dell'articolo 37, comma 2.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
<p>2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.</p>	<p>2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è soppresso.</p>		
<p>3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).</p>	<p>3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 29, comma 1, lettera b).</p>	<p>1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b).</p>	<p>2. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera c), esclusivamente nei parchi nazionali e regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi e nelle altre zone sottratte all'attività</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>A.S. 276 (Carrara ed altri)</b>	<b>A.S. 397 (Benedetti Valentini)</b>	<b>A.S. 1029 (Benedetti Valentini)</b>
			venatoria.
	<i>Cfr. comma 1</i>	2. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è abrogata.	<i>Cfr. comma 1</i>





**Testo a fronte della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con gli AA.SS. nn. 398, 480 e 510**

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
Art. 10. <i>(Piani faunistico-venatori)</i>		Art. 10. <i>(Piani faunistico-venatori)</i>	
(...)			
<p>3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.</p>		<p>3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni, ivi compresi i territori sui quali, ai sensi</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
		della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi all'interno dei quali sia vietata l'attività venatoria. Conseguentemente, l'estensione complessiva dei parchi, sempre che al loro interno sia interdetta la caccia, non può superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia..	
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , e <i>c)</i> . Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.		4. <i>Non modificato.</i>	
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale		5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.		massima globale del 20 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.	
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.		6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono ricompresi in tale territorio, e sono dunque soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in genere, sempre che l'attività venatoria non sia preclusa al loro interno da esigenze di protezione o di ordine pubblico e di sicurezza.	
(...)			

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
Art. 14 <i>(Gestione programmata della caccia)</i>	Art. 14 <i>(Gestione programmata della caccia)</i>	Art. 14 <i>(Gestione programmata della caccia)</i>	
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.		1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali di dimensioni provinciali, e, per esigenze motivate, interprovinciali o regionali.	
(...)			
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto	5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore di selvaggina stanziale, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto di	5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
<p>all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.</p>	<p>accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o comprensori, anche di una diversa regione, previo rilascio di un attestato di accettazione della regione medesima e previo pagamento di una somma determinata dall'autorità regionale per un importo annuo massimo pari a 50 euro, rivalutabile ogni quattro anni sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.</p>	<p>all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza.</p>	
	<p><i>5-bis.</i> Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, con esclusione della zona faunistica delle Alpi, ogni cacciatore che ha optato per la caccia vagante o da appostamento fisso ha diritto</p>		

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
	di libero accesso in tutto il territorio nazionale, nel rispetto del tipo di caccia scelto e delle eventuali restrizioni in materia di selvaggina migratoria osservate nella regione ospitante. Il cacciatore è tenuto ad annotare giornalmente sul proprio tesserino venatorio la data, il numero e le specie dei capi abbattuti.		
(…)			
Art. 15. <i>(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)</i>		Art. 15. <i>(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)</i>	Art. 15. <i>(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)</i>
(…)			
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla			3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro quarantacinque giorni dalla

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
<p>pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.</p>			<p>pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale opposizione motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.</p>
<p>4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.</p>			<p>4. L'opposizione è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
			ambientale.
(…)			
<p>8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.</p>		<p>8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. Ferme le altre previsioni di cui al presente comma, nella regione Sardegna l'esercizio</p>	



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
		venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80.	
(...)			
<p>11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.</p>			<p>11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15.</p>

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
(...)			
Art. 18 <i>(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)</i>		Art. 18 <i>(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)</i>	
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: *		1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati	
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia ( <i>Coturnix coturnix</i> ); tortora ( <i>Streptopelia turtur</i> ); merlo ( <i>Turdus merula</i> ); [passero ( <i>Passer italiae</i> )]; [passera mattugia ( <i>Passer montanus</i> )] ; [passera oltremontana ( <i>Passer domesticus</i> )]; allodola ( <i>Alauda arvensis</i> ); [colino della Virginia ( <i>Colinus virginianus</i> )]; starna ( <i>Perdix</i>		a) specie cacciabili dalla seconda domenica di agosto al 28 febbraio: tortora ( <i>Streptopelia turtur</i> ), quaglia ( <i>Coturnix coturnix</i> ), germano reale ( <i>Anas platyrhynchos</i> ), folaga ( <i>Fulica atra</i> ), gallinella d'acqua ( <i>Gallinula chloropus</i> );	

\* Le specie indicate fra parentesi quadre sono state escluse dall'elenco dal D.P.C.M. 21 marzo 1997.

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
<p>perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);</p>			
<p>b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)]; cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone</p>		<p>b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (Turdus merula), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), allodola (Alauda arvensis), colino della Virginia (Colinus virginianus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridanus);</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
<p>(Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] [peppola (Fringilla montifringilla)] ; combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] ; [corvo (Corvus frugilegus)] ; cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)]; cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);</p>			
<p>c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di</p>		<p>c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), cesena (Turdus pilaris),</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
<p>monte (Bonasa bonasia)] (27); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);</p>		<p>fagiano (Phasianus colchicus), fringuello (Fringilla coelebs), peppola (Fringilla montifringilla), combattente (Philomachus pugnax), taccola (Corvus monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera (Corvus corone), pavoncella (Vanellus vanellus), pittima reale (Limosa limosa), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica);</p>	
<p><i>d)</i> specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);</p>		<p><i>d)</i> specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);</p>	
<p><i>e)</i> specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus)</p>		<p><i>e)</i> specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), porciglione (Rallus</p>	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
		aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocyptes minimus), beccaccia (Scolopax rusticola);	
		f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: colombaccio (Columba palumbus), volpe (Vulpes vulpes);	
		g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), francolino di monte (Bonasa bonasia), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
		(Dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (lepus timidus).	
(...)			
Art. 21 ( <i>Divieti</i> )		Art. 21 ( <i>Divieti</i> )	
1. È vietato a chiunque:			
(...)			
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;		u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, salvo che nella caccia al cinghiale nella quale, per motivate ragioni di sicurezza, le regioni possono consentire l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare	

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
		impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;	
(...)			
Art. 30 ( <i>Sanzioni penali</i> )		Art. 30 ( <i>Sanzioni penali</i> )	
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:			
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;		a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 9.000 a euro 4.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;	
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per		b) l'arresto da due a otto mesi e l'ammenda da euro 7.500 a euro 3.000.000 per chi	



<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;		abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;	
(...)			
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;		h) l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da euro 7.500 a euro 3.000.000 per chi abbatte o cattura, in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda; l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;	

---

<b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398 (Benedetti Valentini)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480 (Massidda)</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510 (Poretti ed altri)</b>
(...)			

<b>Codice civile</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 398</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 480</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 510</b>
<p style="text-align: center;">Art. 842 <i>(Caccia e pesca)</i></p>			<p style="text-align: center;">Art. 842 <i>(Pesca)</i></p>
<p>Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.</p> <p>Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.</p> <p>Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.</p>			<p>Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.</p>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

47	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. <u>10</u> , 51, 136, 285, 483 e 800, in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo
49	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1072 "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina"
50	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
51	Schede di lettura	Atto del Governo n. 33. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione"
52	Testo a fronte	Atto del Governo n. 34. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie"
53	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1061 "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008"
54	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
55	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA. SS. nn. 437, 709, 799, 926, 940 e 1084 in materia di banche popolari

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica  
[www.senato.it](http://www.senato.it)